

omissis

ORDINANZA

1. Premessa in fatto.

-Con Ordinanza datata 13.07.2010, depositata in data 14.07.2010, il Presidente della Sezione Prima Civile del Tribunale di Torino ha dichiarato l'estinzione del processo relativo alla causa iscritta al n. 19392/RC, assoggettata al rito societario di cui al D. Lgs. n. 5/2003 ed avente quali parti:

- la BANCA S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di attrice;
- l'Ing. L. C., la sig.ra G. F., la sig.ra G. A., il Dr. M. G., il Dr. B. R., il Dr. R. F., in qualità di convenuti;
- la SOCIETÀ * ASSICURAZIONI S.p.a., in qualità di terza chiamata. L'estinzione del processo è stata dichiarata ai sensi dell'art. 8, 4° comma, e dell'art. 12, 5° comma, del D. Lgs. n. 5/2003.

-Avverso la suddetta Ordinanza ha proposto reclamo la BANCA S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto datato 21.07.2010, depositato in data 22.07.2010, ai sensi dell'art. 12, 5° comma, del D. Lgs. n. 5/2003.

-Si sono costituite le parti resistenti, chiedendo la conferma della citata Ordinanza reclamata.

-Inoltre, i resistenti Ing. L. C., sig.ra G. F. e sig.ra G. A. hanno eccepito l'erronea mancata applicazione della sospensione feriale dei termini processuali di cui alla Legge n. 742/1969, chiedendo, per l'effetto, la trasmissione del fascicolo alla sezione ordinaria con fissazione di nuova udienza di discussione in data successiva al 15 settembre 2010.

-All'udienza fissata per l'instaurazione del contraddittorio in data 08.09.2010 sono comparsi i difensori delle parti, insistendo per l'accoglimento delle rispettive domande.

-All'esito dell'udienza, il Collegio si è riservato.

2. Sulla mancata applicazione della sospensione feriale dei termini processuali di cui alla Legge n. 742/1969.2.1. Come si è accennato, i resistenti Ing. L. C., sig.ra G. F. e sig.ra G. A. hanno eccepito l'erronea mancata applicazione della sospensione feriale dei termini processuali di cui alla Legge n. 742/1969, chiedendo, per l'effetto, la trasmissione del fascicolo alla sezione ordinaria con fissazione di nuova udienza di discussione in data successiva al 15 settembre 2010. L'eccezione risulta fondata e meritevole di accoglimento, secondo le precisazioni che seguono.

2.2. Invero, ai sensi dell'art. 1 Legge n. 742/1969, tutti i termini processuali subiscono una sospensione di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, fatta eccezione per le seguenti cause indicate dall'art. 92 dell'Ordinamento Giudiziario di cui al R.D. 30.01.1941 n. 12:

- materie alimentari,
- procedimenti cautelari,
- procedimenti per convalida di sfratto,
- opposizioni all'esecuzione, dichiarazione e revoca del fallimento,
- materie rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti,
- controversie di lavoro e previdenza.

2.3. La materia in esame non rientra tra le predette cause indicate dall'art. 92 dell'Ordinamento Giudiziario di cui al R.D. 30.01.1941 n. 12 e conseguentemente, era ed è assoggettata alla sospensione di diritto dal 1° agosto al 15 settembre del 2010. In proposito, possono richiamarsi i seguenti precedenti:

· "La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, prevista dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, si applica anche al processo societario di cui al d. lgs. n. 5/03" (cfr. in tal senso: Tribunale di Ivrea - Pres. Dr. Aniello Mosca - 8 novembre 2005 in "Il Caso.it" on line, sez. I, documento 201/2005 sul sito www.ilcaso.it).

· "La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, prevista dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, si applica anche al processo societario di cui al d. lgs. n. 5/03" (cfr. in tal senso: Tribunale di Mantova ordinanza 24 novembre 2006 - Rel. L. Bettini in "Il Caso.it" on line, sez. I, documento 426/2006 sul sito www.ilcaso.it).

2.4. E' infine appena il caso di osservare che il reclamo proposto ai sensi dell'art. 12, 5° comma, D. Lgs. n. 5/2003, non ha nulla a che vedere con il reclamo cautelare previsto dall'art. 669 terdecies c.p.c..

Ai sensi del citato art. 12, 5° comma, del D. Lgs. n. 5/2003, infatti, l'Ordinanza di estinzione è reclamabile nel termine di dieci giorni dalla comunicazione e "il collegio provvede a norma

dell'articolo 308, secondo comma, del codice di procedura civile". Tale procedimento di reclamo non riveste natura cautelare e, dunque, non rientra a sua volta tra le cause indicate dall'art. 92 dell'Ordinamento Giudiziario di cui al R.D. 30.01.1941 n. 12.2.5. Pertanto, in accoglimento della predetta eccezione, accertata l'erronea mancata applicazione della sospensione feriale dei termini processuali di cui alla Legge n. 742/1969, deve disporsi la trasmissione del fascicolo d'ufficio alla Sezione tabellarmente competente (Prima Sezione Civile), demandando al Presidente di tale Sezione la fissazione di nuova udienza.

P.Q.M.

D I S P O N E

la trasmissione del fascicolo d'ufficio alla Sezione Prima Civile tabellarmente competente, demandando al Presidente di tale Sezione la fissazione di nuova udienza.

M A N D A

alla propria Cancelleria di comunicare la presente Ordinanza alle parti. Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino, in data 08.09.2010.

Depositata in data 09.09.2010

II CASO.it